

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZ.
STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 67

riunita con l'intervento dei Signori:

PALESTRA BATTISTA Presidente e Relatore

LOCATELLI GIUSEPPE Giudice

SACCHI MAURIZIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3655/12

depositato il 02/07/2012

- avverso la sentenza n. 75/2/12

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA

proposto dall'ufficio:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

appellante

(omissis) S.P.A.

appellato

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n. 20888 DEL 2.05.2011 IRES - ALTRO 2006

(omissis) spa impugna con ricorso 21/7/11 il rifiuto espresso dalla Agenzia delle entrate di Mantova al riconoscimento della deducibilità di interessi passivi, deducendone la illegittimità sotto una serie di profili.

Disattendendo le controdeduzioni della Agenzia, la Commissione tributaria di Mantova,

"non potendo che premiare la solerzia del contribuente", accoglie il ricorso, salva la compensazione delle spese "per il contrasto giurisprudenziale in materia".

La richiamata Agenzia delle entrate propone appello, deducendo in via pregiudiziale - o comunque in via principale - la nullità della sentenza di primo grado in quanto non sottoscritta dal Presidente, così come documentalmente provato da una fotocopia allegata all'atto di appello, che riporta la data del deposito (19/03/12), la sottoscrizione - con timbro tondo e timbro personale - del segretario della sezione dott. Vincenzo Marano, ed infine il timbro attestante la comunicazione della sentenza stessa, nella medesima data, alla Agenzia delle entrate di Mantova (con protocollo di ricevuta 12580): il documento di cui sopra riporta la sottoscrizione del relatore/estensore Paolo Formighieri, mentre è priva di sottoscrizione del Presidente.

Nelle sue controdeduzioni sul punto specifico, la difesa (omissis) produce una copia della sentenza che riporta invece "regolarmente" anche la sottoscrizione del presidente Maria Bianca Momoli: senza che ci si debba "allargare" ad ipotizzare un classico caso di "falso materiale per addizione", è comunque gioco forza prendere atto che la sentenza è stata depositata in un momento "x" priva della sottoscrizione del presidente, il quale avrebbe provveduto alla sottoscrizione solo in un momento successivo, quando però il provvedimento doveva ritenersi perfetto nella sua procedura di deposito in cancelleria, e dunque "congelato" (e poco importa se destinato all'inevitabile annullamento in caso di impugnazione, o suscettibile della procedura di correzione dell'errore materiale).

Il dato che si pone oggi come insuperabile è che si viene in una ipotesi di nullità della sentenza, per come eccepita dalla Agenzia delle entrate, e che tale nullità corrisponde ad una delle ipotesi tassative di restituzione degli atti al primo giudice (chiamato anche a valutare quali siano le strade che gli si aprono davanti, e cioè se possa procedere alla rinnovazione della sentenza-documento, o se debba ripercorrere l'iter della trattazione del procedimento).

Le considerazioni appena svolte assorbono ovviamente ogni valutazione sul merito della controversia, sul contenuto della sentenza e sul contenuto dell'atto di appello e infine sulle controdeduzioni della società contribuente.

P.Q.M.

Dichiara la nullità della sentenza impugnata perché priva di sottoscrizione del Presidente, e dispone la restituzione degli atti alla commissione tributaria provinciale di Mantova.

Brescia, 25/11/13

Ex Parte Creditoris
Agenzia di Informazione Creditizia